

## FRANCESCO FIMMANO'

### *La Corte dei Conti nell'evoluzione dell'ordinamento italiano*

1. Nel medioevo la crescita degli apparati di governo monarchico pose il problema della qualità dell'amministrazione al fine di *valorizzare le risorse e conseguire il consenso* e così cominciarono ad emergere in quasi tutti i sistemi istituzionali delle monarchie uffici deputati al controllo dei conti. Si pensi al *Mestre Racional* nella Corona d'Aragona o alla *Chambre des Comptes* nel regno capetingio di Francia ed ai tanti organismi analoghi. La Camera dei conti francese del secolo XIII era già dotata di un'organizzazione giudiziaria ed era competente a giudicare le controversie che oggi definiremmo contabili e giudicava anche sui rapporti patrimoniali *tra il sovrano e i privati*.

Nell'Italia meridionale gli Aragonesi crearono la "*Camera della sommaria*" come tribunale delle cause feudali e dei conti fiscali che operò dal 1444 al 1806, quando le subentrò la Regia Corte dei Conti, poi a sua volta confluita nella *Gran Corte dei conti di Napoli*, istituita con la legge del 21 marzo 1817.

E sulla base della necessità - notoriamente evidenziata da Camillo Benso conte di Cavour "*di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile*" - nel 1862 nacque *la nostra* Corte dei Conti, una magistratura che vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.

Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state concepite nel testo unico approvato nel 1934 e con il regolamento di procedura dell'anno prima. Nella Costituzione *repubblicana*, poi, la Corte dei conti viene collocata, per quel che riguarda il controllo, tra gli organi ausiliari disciplinati al Titolo III (Ordinamento della Repubblica) e, per le funzioni giurisdizionali, nel Titolo IV (La Magistratura).

Si tratta di un *controllo esterno neutrale* diretto a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, completamente diverso dai controlli c.d. amministrativi, che si svolgono all'interno della pubblica Amministrazione, in virtù della natura e della posizione dell'organo cui è affidato. Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per diversità di funzioni".

La Corte dei conti è, per queste ragioni, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, gode di una diretta garanzia *in sede costituzionale*. E questo è un punto di riferimento centrale sul piano delle prospettive del ruolo dell'istituzione nell'ordinamento dove lo Stato deve intervenire nell'economia non tanto negli assetti proprietari ma nel governo del sistema e soprattutto nel controllo.

Quanto alla giurisdizione, la Costituzione ha affidato il giudizio di conto, il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, i giudizi in materia pensionistica oltre che i cosiddetti giudizi ad istanza di parte. La Consulta nel 1965, pur riconoscendo che nel nostro ordinamento la Corte dei conti è il principale organo della "giurisdizione contabile", ne ha negato il carattere esclusivo.

Lo sviluppo periferico della pubblica amministrazione ed il conseguente decentramento della spesa hanno prodotto analogo effetto sullo sviluppo della Corte sui territori ed hanno dato rilievo principale al "*conto consolidato delle*

Lo sviluppo periferico della pubblica amministrazione ed il conseguente decentramento della spesa hanno prodotto analogo effetto sullo sviluppo della Corte sui territori ed hanno dato rilievo principale al “*conto consolidato delle amministrazioni pubbliche*” che ha assunto una dimensione ben superiore a quella del bilancio dello Stato.

L’Unione Europea a sua volta ha posto, come noto, al centro delle politiche degli Stati membri l’esigenza di controllare e monitorare il complesso dei conti pubblici in funzione del loro impatto sulle rispettive economie. Momento centrale dell’integrazione è stata la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al «patto di stabilità e crescita» che ha prodotto la normativa nazionale sul «patto di stabilità interno». E’ emerso così il concetto di *finanza pubblica allargata*, intesa appunto come *grandezza complessiva dei conti pubblici* riguardante tutti i soggetti che prelevano ed erogano pubbliche risorse.

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha introdotto, come noto, il principio del pareggio di bilancio nella *Grundnorm* con il vincolo per tutte le pubbliche amministrazioni di assicurare l’equilibrio dei bilanci e *la sostenibilità del debito pubblico* e l’obbligo conseguente di adottare linguaggi contabili intelleggibili, integrati ed armonizzati, attribuendo per l’effetto un ruolo baricentrico alla Corte, che nello stesso anno si è vista attribuire la parificazione del rendiconto delle Regioni a statuto ordinario (già contemplato per quelle a statuto speciale nei relativi statuti) da parte della sezioni regionali di controllo. Il giudizio di parifica interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della legge sul rendiconto.

2. Nell’architettura della *Grundnorm* la Corte di Conti è organo di garanzia della legalità, del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica, ed al contempo *organo giurisdizionale* (rispettivamente artt. 100 e 103 Cost.). Dalla doppia attribuzione deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse sia nell’esercizio delle funzioni di controllo, quale organo neutrale, autonomo e indipendente, tanto rispetto al Governo che al Parlamento, che nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, rilanciate dal nuovo Codice della giustizia contabile.

Peraltro l’arretramento del *welfare state* occidentale ha determinato il necessario ed ampio coinvolgimento di attori non statali per la riduzione della spesa pubblica, per l’incapacità dei tradizionali modelli di elaborare politiche efficaci e fare fronte alla sempre più complessa ed eterogenea domanda interna di beni e servizi essenziali. La progressiva *destatalizzazione* è frutto di quel progressivo trasferimento di attività destinate alla cura di un determinato interesse pubblico che ha consentito la cessione a soggetti, pubblici e privati, caratterizzati da multiformi strutture organizzative. Tutto ciò ha determinato l’evoluzione delle funzioni specie rispetto a *segmenti di risorse pubbliche* gestite da una serie di soggetti indipendentemente dalla loro natura e dalla formale veste giuridica.

E’ ormai chiaro che una cosa è *il soggetto* ed altra è *l’attività* che lo stesso svolge, per cui fermo restando la regolamentazione del primo, la seconda può involgere interessi, risorse e danni di natura pubblicistica. Basti pensare alla qualificazione di “*organismo di diritto pubblico*” nella legislazione interna e comunitaria degli appalti che non comporta ad esempio la riqualificazione di un imprenditore commerciale come soggetto di natura pubblica ma semplicemente, come operatore rientrante tra le amministrazioni aggiudicatrici, che, com’è noto, sono tenute, nella scelta del contraente, sia al rispetto della normativa comunitaria che al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale .

Sulla base di questa evoluzione si è via via ampliato l’ambito della giurisdizione

normativa statale o regionale .

Sulla base di questa evoluzione si è via via ampliato l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti essendo sufficiente *la natura oggettivamente pubblica del danno* e cioè il collegamento anche indiretto con la finanza pubblica, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto o dalla veste utilizzata. Si è sostituito ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l'elemento fondante nella condizione giuridica pubblica dell'agente, un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate. Pertanto, quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione tenendo conto che per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto - né quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica.

In un periodo storico in cui le risorse sono scarse e la produttività totale dei fattori è composta meno di capitale e lavoro e *più di amministrazione efficiente, giustizia tempestiva, formazione di risorse umane di livello eccellente*, il ruolo della Corte diventa centrale.

**3.** La giurisdizione della Corte in tema di responsabilità amministrativo-contabile si è dimostrata uno strumento formidabile a garanzia della legalità della gestione finanziaria dei fondi pubblici anche dal punto di vista della deterrenza oltre che sul piano sanzionatorio ed in questa logica il legislatore negli ultimi anni ha coniato di ipotesi *tipiche di illecito*.

Ad esempio l'art. 23, comma 4, della legge n. 289 del 2002, sancisce che è causa di responsabilità amministrativa la stipulazione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, di contratti relativi a forniture o appalti di servizi in violazione delle procedure di gara aperte o ristrette, ovvero dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro intercorse con la Consip s.p.a. che può divenire un baluardo della c.d. *spending review*. D'altra parte il tanto abusato tema del taglio degli sprechi è l'unica via per implementare politiche espansive sul piano degli investimenti.

Ebbene, la Corte ha verificato che dei 47,4 miliardi di spesa complessiva, soltanto 9,6 miliardi sono passati attraverso il sistema della centrale unica per gli acquisti. Si tratta, il dato è relativo al consuntivo 2017, di un misero 20%. La riduzione enorme dei costi che si otterrebbe con l'uso massiccio di centrali di spesa è un fatto inconfutabile. Nelle ultime gare sui server acquistati dalla Pubblica amministrazione si è avuto un risparmio del 58%, sulla telefonia del 49%, per le stampanti del 40% e sull'energia del 10%.

Eppure l'ultima legge di Bilancio obbliga amministrazioni centrali, enti locali, ospedali e Usi a passare per le gare Consip. L'azione mirata, pur nelle disfunzioni osservate, può ridurre mediamente del 25\30 per cento la spesa, parliamo di ben oltre 10 miliardi di euro.

Va creata una mappa dettagliata di chi, tra enti, amministrazioni e asl, si sottrae. E poi un'azione forte di *moral suasion* coordinata con l'azione con il governo. La spesa per consumi intermedi della Pa italiana si attesta attorno ai 90 miliardi di euro e pesa per il 5,6 per cento del PIL, un dato più elevato rispetto a tutti nostri i principali competitor: in Spagna, ad esempio, la spesa per l'acquisto di beni e servizi si ferma al 5,3 per cento, in Francia al 5,2 per cento mentre in Germania ad appena il 4,8 per cento del Pil 23. E' quindi assolutamente decisivo il funzionamento della *procurement* sia in termini di qualità della spesa, sia di risparmio potenziale.

Comunità ad appena il 1,5 per cento del PIL). E quando assolutamente decisivo il funzionamento del *procurement* sia in termini di qualità della spesa, sia di risparmio potenziale.

Si parla tanto di *spending review* ma da questa prospettiva la Corte, per competenza e ruoli, è perfetta per diventare la pietra angolare su cui sviluppare una seria e concreta riduzione degli sprechi, degli abusi e della *corruzione*. In questi anni sono proliferate Autorità indipendenti e Commissari, con duplicazioni di strutture burocratiche e dispersione di funzioni pubbliche, quando per i padri costituenti - come ha spesso ricordato la Consulta - la Corte è il custode della “sana gestione finanziaria” del patrimonio pubblico.

3. Quanto all’uso per la gestione dei servizi pubblici locali di società partecipate la Corte ammonì in tempi non sospetti che invece di essere utilizzate come strumento di efficientamento venivano usate come *escamotage* per violare patti di stabilità e procedure ad evidenza pubblica, specie nelle assunzioni e negli appalti e le forniture. In buona sostanza da una parte v’è stata la tendenza ad ampliare l’ambito dei *servizi pubblici* includendo non solo quelli aventi per oggetto attività economiche incidenti sulla collettività, ma anche quelli riguardanti attività tendenti a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, fino ad arrivare ad affidare a società partecipate funzioni, che lungi dal rientrare nell’ambito dei servizi pubblici in senso proprio, costituivano tipiche attività istituzionali o strumentali dell’ente. Dall’altra parte è stata incentivata la gestione mediante società partecipate in un’ottica rivolta (solo) formalmente alla *aziendalizzazione* dei servizi e *ad una privatizzazione effettiva* (come auspicato dal legislatore sin dal 1942), in realtà sostanzialmente diretta a eludere procedimenti a evidenza pubblica e a sottrarre comparti dell’amministrazione ai vincoli di bilancio, anche in considerazione della mancata applicazione, per molti anni, *all’ente-capogruppo* dei *principi di consolidamento* di diritto societario a partire dall’elisione delle partite reciproche. Questo processo ha avuto l’effetto di trasformare talora il modello di gestione da strumento di *efficienza* in strumento di *protezione* e in taluni casi in *escamotage* per eludere i c.d. patti di stabilità e le regole di contabilità pubblica. Già con il Seminario di Formazione permanente della Corte nel 2009 organizzammo nell’aula delle sezioni unite un lungo confronto sul problema che sarebbe poi esploso, lanciando un allarme inascoltato. La previsione si è avverata con un rilevante numero di insolvenze con effetti sistemici sui servizi devastanti. Le ragioni della crisi dell’intervento pubblico nella gestione dei servizi vanno individuate nell’eccessiva espansione dei settori di intervento, con l’esternalizzazione di attività svolte da apparati amministrativi; nel graduale abbandono dell’ottica imprenditoriale per il perseguimento di finalità politiche e sociali; nella dipendenza del sistema del finanziamento gestito dal potere politico; nell’inesistenza della “sanzione economica” a tutela dell’equilibrio finanziario della gestione. Tale complesso di cause ha avuto l’effetto di trasformare il modello di gestione societario da strumento di *efficienza* in strumento di *protezione*. E quando i nodi sono arrivati al pettine e non è stato possibile più ricapitalizzare all’infinito queste società perennemente in perdita, si è fatto di tutto per affermare che le stesse (costituite solo per avere i vantaggi segregativi derivanti dal modello giuridico), non avrebbero dovuto subire gli effetti negativi della scelta opportunistica (a cominciare dal fallimento) ma solo i vantaggi della degenerazione applicativa.

Gli enti pubblici devono assumere la gestione di attività imprenditoriali, solo se sono in grado di farlo a condizioni più favorevoli e con servizi più efficienti di quelle offerte dal mercato. Basta guardare alle grandi società pubbliche francesi od anche alle quotate italiane che sono efficienti e producono persino utili. In Italia purtroppo sono state privatizzate, molto male, grandi realtà pubbliche

quale viene offerto dal mercato. Basta guardare alle grandi società pubbliche francesi od anche alle quotate italiane che sono efficienti e producono persino utili. In Italia purtroppo sono state privatizzate, molto male, grandi realtà pubbliche come Telecom, e sono proliferate società inutili che hanno prodotto catastrofi. La vicenda Telecom è emblematica ma ce ne sono tante altre. Ed anzi il Paese avrebbe bisogno di grandi società pubbliche in settori strategici. Il tutto, chiaramente, purché il servizio, per sua natura, non renda necessario l'intervento del soggetto pubblico, in considerazione di garanzie che solo questo può assicurare (si pensi alla giustizia o alla sicurezza per fare esempi efficaci).

Lo strumento delle società sin dalla Compagnia delle Indie orientali del 1602 sia stato fondamentale nel progresso dell'umanità, ma una cosa è l'uso virtuoso, altro è l'abuso della personalità giuridica. La impresa pubblica efficiente va assolutamente protetta e sviluppata, meglio se quotata e quindi soggetta a quella rete di controllo che ne impedisca note patologie. Analogamente l'abuso della responsabilità limitata determina la doverosa sanzione gli enti ed i cattivi amministratori pubblici. Il settore ad esempio del trasporto pubblico locale presenta un quadro di crisi inquietante che impatta anche sui servizi. Alla clausola sociale deve fare da contraltare l'obbligo di fornire almeno un servizio minimo decente.

Orbene, con la riforma del 2016 alla Corte dei conti è stato finalmente affidato il compito di valutare le motivazioni e la necessità della PA di costituire società anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. E' riservato altresì alla Corte il compito di effettuare la valutazione e la ricognizione di tutte le partecipazioni del comparto pubblico allargato e del Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Alla Corte è stata definitivamente riconosciuta, entro certi limiti, la giurisdizione sulla *mala gestio*, in via concorrente, delle società, confinata in passato alle sole ipotesi di danno indiretto. Questa impostazione apre peraltro ulteriori scenari in virtù dell'uso potenziale ad opera delle Procure dell'azione risarcitoria per abuso di direzione e coordinamento degli enti pubblici nei confronti delle loro partecipate ex art. 2497 ultimo comma c.c. Il sistema della responsabilità risarcitoria da abuso del dominio prevede peraltro la c.d. responsabilità aggiuntiva in solido di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo a qualsivoglia titolo, quindi amministratori e dirigenti sia *dell'ente holder* che degli organi delle delle partecipate.

4. In realtà esistono tanti altri comparti che in questi anni si sono "*mimetizzati*" per sfuggire al controllo ed alla giurisdizione della Corte. Si pensi alle c.d. *fondazioni bancarie* che hanno rivendicato con forza la natura di persone giuridiche private. Ma il tema non è la natura giuridica, la verità è che invece sicuramente i patrimoni delle fondazioni derivano dalle banche enti pubblici e quindi sono risorse pubbliche. Parliamo del vero fondo sovrano del paese, è inammissibile che un sistema di tale portata che ha ancora il controllo o comunque influenza notevole e dominante sul sistema bancario, sia talora ostaggio di notabilati locali.

Con la legge Amato-Ciampi furono gemmate dagli originari enti pubblici le c.d. *Banche conferitarie* ad opera delle *Fondazioni di origine bancaria* che a loro volta hanno subito una "*mutazione genetica*" forzata ed innaturale che avrebbe dovuto essere funzionale ad una sorta di "*sviluppo etico dei territori*". Le fondazioni bancarie sono state istituite come enti pubblici aventi il compito specifico di gestire il pacchetto azionario delle banche e non come enti *no profit*; il loro patrimonio deriva dal risparmio pubblico e comunque appartiene ad un

fondazioni sono state istituite come enti pubblici aventi il compito specifico di gestire il pacchetto azionario delle banche e non come enti *no profit*; il loro patrimonio deriva dal risparmio pubblico e comunque appartiene ad un ente che era pubblico e solo normativamente riqualificato *“in vitro”*. Permane ancora oggi quell’*“abbraccio mortale”* con le banche conferitarie che ha determinato un loro drastico impoverimento. Insomma fanno comodo fondazioni *“double face”* che gestiscono patrimoni pubblici ma erogano senza alcun procedimento di evidenza pubblica, assumono senza concorsi e *spendono* senza vincoli effettivi, non subendo la normativa sanzionatoria in tema di reati contro la P.A. né il controllo della corte dei conti.

Parliamo di patrimoni relevantissimi e di risorse enormi distribuite ogni anno sui territori di appartenenza. Pur volendo ammettere la logica al supporto dei territori, tutto deve avvenire secondo regole di trasparenza, efficienza, legalità, non come avviene adesso. La natura del soggetto non rileva è la natura delle risorse che attribuisce la competenza ai giudici della Corte. Investire i lauti profitti delle banche in opere a sostegno delle comunità può sembrare a prima vista un progetto meritorio in cui le fondazioni assumono un ruolo di *moderno mecenate*. Ma, tolto il velo dell’apparenza, la situazione si rivela ambigua e gestita senza alcuna trasparenza poichè qui non c’è un mecenate privato ma una istituzione che elargisce risorse che derivano dalla originaria proprietà pubblica. Vi sono presidenti di fondazioni che le gestiscono di fatto ormai da trenta anni con metodi funzionali solo sopravvivere a se stessi.

La Corte può svolgere anche in questo capo altrimenti *“inesplorabile”* una funzione di moralizzazione fondamentale nel settore.

5. Come visto negli ultimi anni il legislatore ha giustamente affidato nuovi compiti alla Corte vista la struttura capillare e le competenze e sensibilità maturate.

Dal 2012 ha il controllo attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni, analogo a quanto già avveniva con quello dello Stato, la più rilevante forma di controllo ora riguarda tutte le Regioni italiane, enti territoriali od economici e società pubbliche. E’ previsto che, all’esito dell’accertamento di illegittimità ed irregolarità, ci siano immediate conseguenze giuridiche sulle amministrazioni controllate, tra cui il “blocco della spesa”, l’avvio del “dissesto guidato”, il mutamento del regime di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in virtù del quale il giudizio negativo della Corte sul Piano comporta il passaggio dal regime del piano di riequilibrio finanziario pluriennale a quello del dissesto.

L’Italia dovrà, nei prossimi anni dovrà introdurre il Sistema di Contabilità Economico–Patrimoniale, anche con la possibilità ulteriore di sviluppo della Contabilità Analitica. Ciò comporterà, altresì, l’introduzione e l’applicazione dei Principi Contabili Internazionali. Vanno rafforzate quindi le sinergie con gli organismi che impostano i principi contabili l’OIC, lo IASB e l’EFRAG e con le omologhe magistrature contabili europee e internazionali. I due Sistemi (economico e finanziario) possono e devono coesistere perché sono in grado di esprimere elementi e informazioni diversi, ma intimamente collegati, potendo, senz’altro, permettere considerazioni di giudizio gestionale tali da migliorare l’Efficienza e l’Efficacia dell’intera attività pubblica.

In questa prospettiva si inserisce l’opportunità di coinvolgere la giurisdizione contabile, in luogo del controllo, nelle procedure *di dissesto finanziario degli enti locali*.

La gestione amministrativa affidata al Ministero dell’interno e ad organismi da questo controllati non ha dimostrato né l’autorevolezza né la capacità di ricondurre le situazioni pregiudicate ad *una dimensione compatibile* con la prosecuzione delle attività istituzionali degli enti locali coinvolti. Le sezioni

ricondere le situazioni pregiudicate ad *una dimensione compatibile* con la prosecuzione delle attività istituzionali degli enti locali coinvolti. Le sezioni regionali giurisdizionali avrebbero ben altra autorevolezza e professionalità nel gestire e dare certezza (con la possibilità di calibrati gravami alle sezioni centrali d'appello) ai rapporti giuridici coinvolti dal dissesto e ai presupposti economici e contabili, indispensabili per riavviare la gestione dei servizi degli enti locali travolti dal crollo. Esse potrebbero essere coinvolte attraverso procedure di impulso e modalità di accertamento secondo i principi, opportunamente ridisegnati con riguardo alla specialità della materia, della procedura fallimentare così da definire in modo puntuale presupposti, gestione ed effetti dell'espletamento di dette procedure.

Da ultimo, ma non per ultimo, va portata a compimento la più naturale delle soluzioni per l'annosa questione della giustizia tributaria. Nella passata legislatura non ha avuto fortuna il Ddl n. 2438, recante "*Attribuzioni alla Corte dei conti in materia di contenzioso tributario*", dove, nel corretto assunto che "*la Corte dei Conti è il controllore della spesa pubblica, ma deve diventare anche giudice dei rapporti tra cittadino e Fisco*", occupandosi, così, pure delle "entrate". Va ripreso e migliorato quel disegno di legge in cui all'art. 1, si prevedeva che "*a norma dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, alla Corte dei Conti è attribuita la giurisdizione nella materia del contenzioso tributario secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni*", mentre nei successivi articoli da 2 a 17, veniva, tra l'altro, disposto che le Commissioni provinciali tributarie assumessero la denominazione di Sezioni giurisdizionali tributarie della Corte dei conti, contro le cui decisioni sarebbe "*ammesso appello alle Sezioni giurisdizionali regionali, pur continuando ad applicarsi senza soluzione di continuità, la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni*".

**Abbiamo insomma una istituzione dotata di sensibilità e competenze che la evoluzione storica del sistema ha valorizzato e che va soltanto *potenziata* nel numero dei magistrati e nella organizzazione complessiva per divenire un punto di riferimento della rinascita del nostro Paese.**